



COMUNE DI BIVONA



Regolamento Comunale per le riprese audio video

approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 21 del 13/05/2020

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Bivona al fine di consentire la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, ed al contempo tutelando i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, con il presente regolamento disciplina l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale, in modalità diretta streaming.
2. La registrazione integrale delle riprese audio-video e la relativa diffusione a mezzo Web in modalità streaming sarà eseguita unicamente su tutte le pagine web istituzionale del Comune di Bivona ed è competenza dell'Ente.

Art. 2 - AUTORIZZAZIONI

1. Ciascuna ripresa deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale o da un suo delegato, nel termine del giorno precedente la seduta del Consiglio Comunale.
2. I soggetti che intendono realizzare riprese, dovranno presentare apposita domanda e conseguire espressa autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. La domanda di accesso avviene mediante presentazione a protocollo di apposita istanza di autorizzazione, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, evidenziando espressamente:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta streaming).
4. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale o del suo delegato, comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato alle riprese, di rispettare le norme del presente regolamento, e per quanto ivi non previsto e/o espresso, la normativa sulla privacy.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - dispone la sospensione e/o la cancellazione e/o l'annullamento delle riprese audio- video preventivamente autorizzate sé, si discute su qualità morali e/o personali dei soggetti presenti e non, e/o sia venuto meno il normale svolgimento della seduta consiliare così come previsto dall'Art.13 comma 2 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - sospende e inibisce le riprese audio-video, quando la natura degli argomenti da trattare all'ordine del giorno, richieda una seduta non aperta al pubblico.
 - vigila sul rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 - MODALITÀ RIPRESE

1. Le riprese audio-video devono essere pubblicate solo ed esclusivamente su tutte le pagine web istituzionale del Comune di Bivona, in modalità tale da non potere essere copiate e/o manipolate senza possibilità di modificare il contenuto della ripresa medesima, rendendola mendace e/o diversa rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
2. Non sono ammesse modalità di ripresa e/o registrazione tali da eludere i superiori divieti.
3. Le riprese sono obbligatorie per l'intera durata della seduta consiliare e possono essere interrotte esclusivamente nel caso di rischi per l'incolumità dell'intera assise o dei singoli soggetti, salvo le ipotesi dell'art. 13 comma 2 "sedute segrete" del vigente regolamento del Consiglio Comunale.
4. L'interruzione della registrazione, anche parziale, di una parte della seduta, potrebbe alterare il reale senso di quanto espresso.
5. Le riprese vengono eseguite attraverso strumenti idonei, sempre alla presenza di un operatore interno, ciò al fine di evitare riprese senza controllo.

Art.4 - LIMITI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari, e per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e/o che sono oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati di tale natura (dati sensibili e giudiziari), o più in generale dati che presentino rischi specifici per diritti e libertà fondamentali dell'interessato, in contrasto con i principi di tutela della privacy e della riservatezza.
2. Non possono essere oggetto di ripresa audio-video le pause e le interruzioni delle sedute.

Art. 5 - SOGGETTI ABILITATI ALLE RIPRESE

1. Le operazioni di registrazione delle sedute del Consiglio Comunale devono essere realizzate da soggetti appartenenti agli Uffici dell'Ente allo scopo identificati.
2. Qualora dette attività siano realizzate da soggetti esterni, essi dovranno essere dotati dei requisiti di professionalità necessaria ed iscritti presso i competenti albi professionali.
3. Le ditte e/o i soggetti che si occupano delle riprese, devono essere dotati di adeguata professionalità al fine di procedere ad una corretta e trasparente trasmissione delle riprese.
4. Conseguentemente, nel caso in cui l'attività venga svolta da soggetti esterni, questi, devono essere muniti di apposita polizza assicurativa, perché responsabili in caso di violazione dei principi previsti nel presente regolamento nonché di tutte le disposizioni di legge e della normativa di settore relativa ai principi ivi previsti.

Art. 6 - TRASMISSIONI DELLE VIDEORIPRESE

1. Le riprese eseguite durante i lavori del Consiglio Comunale, vengono diffuse in modalità diretta streaming, devono essere pubblicate solo ed esclusivamente su tutte le pagine web istituzionale del Comune di Bivona, in versione integrale e senza salti di registrazione.
2. Le riprese in oggetto non possono essere stralciate e utilizzate altrove.
3. Le riprese e l'audio devono riguardare solo ed esclusivamente gli interventi ufficiali audio-video autorizzati dal Presidente al microfono.
4. I soggetti autorizzati alle riprese devono diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione specificando che la versione integrale della registrazione è disponibile sul sito del Comune di Bivona.
5. Le superiori condizioni sono necessarie e indispensabili, con la conseguenza che il mancato rispetto anche di una sola di queste, è fonte di responsabilità da parte di chi si occupa delle riprese.

Art. 7 - ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio Comunale.
2. In tale veste egli:
 - vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
 - informa a mezzo affissione di cartelli esposti all'entrata ed all'interno dell'aula consiliare dell'esistenza delle telecamere, della registrazione e della diffusione delle stesse;
 - ha l'obbligo di informare tutti i partecipanti delle sedute del Consiglio Comunale dell'esistenza di videocamere, del loro utilizzo al fine di consentire la ripresa e la trasmissione delle dirette delle sedute per gli scopi/finalità di cui al presente regolamento, dei canali attraverso i quali saranno diffuse e resi fruibili da parte del pubblico;
 - prima dell'avvio delle riprese è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli assessori e chiunque partecipi alle sedute del Consiglio Comunale, affinché nei loro interventi, adottino le opportune cautele con particolare riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari;
 - ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione ed eventualmente di far sospendere le riprese, nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività arrechino pregiudizio ai lavori consiliari secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio Comunale, dell'art.13 comma 2 del regolamento e in tutti i casi di sospensione delle sedute.
3. Ciascun Consigliere o partecipante alla seduta può chiedere, in apertura della stessa, che non venga ripresa in primo piano la propria immagine, qualora ne ricorra il caso di ripresa in primo piano, in tal caso, durante il suo intervento, le telecamere dovranno inquadrare l'intero Consiglio.

Art. 8 - GESTIONE DEI DISSERVIZI

1. Nell'ipotesi di guasto, malfunzionamento, rottura dell'apparecchiatura di ripresa, i lavori del Consiglio Comunale devono procedere ugualmente e non possono essere interrotti.
2. Le riprese non possono essere eseguite con altri strumenti esterni.

Art. 9 - ARCHIVIAZIONE

1. Le registrazioni delle sedute diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming o su rete televisiva, restano disponibili sul sito del Comune per un periodo di novanta giorni a far data da ciascuna seduta consiliare. a termine del suddetto periodo le registrazioni saranno archiviate.

Art. 10 - NORME DI RINVIO

1. Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali oggetto del presente regolamento, deve essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.
2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e la tutela della privacy, al diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in genere la tutela della persona conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo statuto e con i relativi regolamenti vigenti dell'Ente.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia diventata esecutiva la delibera consiliare di adozione dello stesso, e dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni a norma di legge, senza opposizioni o ricorsi.

Indice

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 2 - AUTORIZZAZIONI	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 3 - MODALITÀ RIPRESE	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 4 - LIMITI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ	2
Art. 5 - SOGGETTI ABILITATI ALLE RIPRESE	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 6 - TRASMISSIONI DELLE VIDEORIPRESE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 7 - ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI.....	3
Art. 8 - GESTIONE DEI DISSERVIZI	3
Art. 9 - ARCHIVIAZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 10 - NORME DI RINVIO	4
Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE	4